



LINEE DI INDIRIZZO

PER LA COSTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA TENUTA DELL'ELENCO DELLE PERSONE E/O ASSOCIAZIONI A CUI AFFIDARE LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E/O TUTORE ATTRIBUITA DAL TRIBUNALE ALL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI NAPOLI.

Indice

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Finalità
Art. 3	Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
Art. 4	Modalità di iscrizione nell'elenco
Art. 5	Verifica e mantenimento dei requisiti d'iscrizione
Art. 6	Cancellazione dall'elenco
Art. 7	Attribuzione delle funzioni
Art. 8	Rimborsi spese al tutore e all'amministratore di sostegno
Art. 9	Compiti del Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali

Art. 1 – OGGETTO

1. Si dispone atto d'indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone e/o delle associazioni disponibili a fornire attività di supporto alla funzione di Amministratore di sostegno e/o Tutore, sulla base del decreto emesso dal Giudice Tutelare e su delega dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli.
2. L'Elenco di cui al primo comma sarà attivo presso il Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali dal momento della sua approvazione da parte del Responsabile del Servizio.

Art. 2 – FINALITA'

1. L'elenco ha la finalità di sostenere il Comune di Napoli nello svolgere la funzione assegnata dal Tribunale di assumere la tutela legale di un minore di età, privo di genitori o i cui genitori siano decaduti dalla responsabilità genitoriale o di persone adulte soggette ad interdizione legale, giudiziale o amministrazione di sostegno.
2. In tal modo, si intende garantire un servizio alle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
3. Attingendo a tale elenco l'amministrazione comunale potrà disporre di persone e/o associazioni qualificate e disponibili a fornire attività di supporto alla funzione di Amministratore di sostegno e/o Tutore su delega del Sindaco ovvero dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli al fine di garantire adeguata assistenza ai tutelati/amministrati.

Art. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Nell'elenco di cui all'art.1 delle presenti linee d'indirizzo possono iscriversi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - ⊕ Cittadinanza italiana;
 - ⊕ Residenza e domicilio stabile nel Comune di Napoli o nei Comuni limitrofi;
 - ⊕ Età anagrafica non inferiore ai 25 e non superiore ai 65 anni;
 - ⊕ Assenza di condanne penali e/o procedimenti penali pendenti;
 - ⊕ Godimento dei diritti civili e politici;

- ❖ Possesso dei seguenti titoli di studio: Laurea magistrale (LM), Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL), Laurea Specialistica (LS) in scienze dell'educazione/formazione; scienze del servizio sociale, psicologia, sociologia, pedagogia, giurisprudenza, economia e commercio o titoli equipollenti;
 - oppure
- ❖ in assenza dei titoli di studio di cui al punto precedente, abbiano consolidate esperienze nel campo dell'amministrazione di sostegno, della tutela, della educazione e del sociale, adeguatamente certificate;
- ❖ possesso dei requisiti di cui all'art. 348 comma 4 del codice civile: *"In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147"*;

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 c.c. non potranno iscriversi nel registro i soggetti che:

- a) non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio;
- b) sono già state esclusi dalla attività di tutela o di amministrazione di sostegno per fatti gravi, inadeguata gestione o incapacità allo svolgimento del compito.
- c) sono incorsi nella decadenza o sospensione della potestà dei genitori, o sono stati rimossi da altra tutela.
- d) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti;
- e) la presenza di altri gravi motivi.

3. Nell'elenco di cui all'art.1 delle presenti linee d'indirizzo possono altresì iscriversi le Associazioni di volontariato in possesso dei seguenti requisiti:

- ❖ Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- ❖ Sede operativa nel territorio del Comune di Napoli;

Art. 4 – MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Le persone e le associazioni di volontariato in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 delle presenti Linee di Indirizzo, possono fare richiesta, in qualunque momento dell'anno, di iscrizione nell'elenco, mediante presentazione di apposita domanda di iscrizione, sulla base della modulistica predisposta dal Servizio Programmazione Sociale.

2. Le persone interessate dovranno allegare alla richiesta il curriculum, realizzato in forma di autocertificazione, comprovante il possesso dei requisiti, quali ad esempio:

- a. dati anagrafici e di residenza;
- b. titolo di studio;
- c. professione;
- d. eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di tutore e/o amministratore di sostegno;

- e. eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dal tutore e/o dall'amministratore di sostegno;
- f. L'eventuale numero dei soggetti già amministrati al momento della domanda. Al fine di garantire una corretta valutazione del carico in capo all'iscritto; il requisito dovrà essere aggiornato ad ogni modifica.

3. Le associazioni di volontariato dovranno allegare alla richiesta la seguente documentazione:

- a. copia conforme dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
- b. attestato di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- c. dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla sede operativa nel territorio del Comune di Napoli;
- d. relazione sottoscritta dal legale rappresentante illustrativa delle attività svolte nell'anno che precede la presentazione dell'istanza di iscrizione;
- e. relazione sottoscritta dal legale rappresentante illustrativa delle eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione di Tutore e/o Amministratore di sostegno;

4. Le domande pervenute saranno esaminate da apposita commissione nominata dal Dirigente del Servizio Programmazione Sociale, che provvederà alla verifica del possesso dei requisiti e alla stesura dell'elenco delle persone e/o Associazioni selezionate;

5. A conclusione dell'istruttoria effettuata ad opera della Commissione esaminatrice, il Servizio Programmazione Sociale provvederà con proprio atto, all'ammissione o non ammissione del richiedente all'iscrizione nell'elenco, che viene formalmente comunicata ai soggetti e associazioni interessate.

Art. 5 – VERIFICA E MANTENIMENTO REQUISITI ISCRIZIONE

1. Periodicamente, e di norma a cadenza annuale, il Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze sociali, provvederà alla verifica a campione del mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione”.

2. A tal fine, il Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze sociali, ogni anno, richiederà alla persona e/o l'Associazione iscritta nell'elenco, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza o meno dei requisiti di iscrizione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;

3. Qualora dalla verifica di cui al precedente comma 1, il Servizio Programmazione Sociale accertasse che la persona e/o l'Associazione iscritta nell'elenco non è più in possesso dei requisiti richiesti per

l'iscrizione, provvederà, con apposita disposizione dirigenziale, alla cancellazione d'ufficio dall'elenco nel rispetto di quanto disposto dal successivo art .6 delle presenti Linee di indirizzo;

4. Della avvenuta cancellazione d'ufficio viene data comunicazione formale alla persona e/o all'Associazione iscritta nell'elenco;

Art. 6 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione dall'elenco può essere effettuata, previa adozione di disposizione dirigenziale, nei seguenti casi:

- a) richiesta formale della persona e/o Associazione iscritta;
- b) ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di tutore e/o amministratore di sostegno;
- c) mancata conferma dei requisiti;
- d) altri gravi motivi.

Art. 7 – ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI

1. La delega allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione di Amministratore di sostegno e/o Tutore verrà conferita con autonomia decisionale, previa consultazione dell'interessato, dall'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli e a seguito di una valutazione tecnico-professionale ad opera del Servizio Programmazione Sociale che, effettuerà l'abbinamento della persona da assistere con il tutore e/o all'amministratore di sostegno, sulla base delle competenze specifiche richieste;

2. Nella nomina si terrà altresì conto di criteri di rotazione tra gli iscritti e del numero dei soggetti già tutelati e amministrati dallo stesso tutore e/o amministratore di sostegno, in modo tale da scongiurare un eccessivo carico in capo al medesimo soggetto;

3. Le attività, oggetto di delega, che il tutore e l'amministratore di sostegno è chiamato a svolgere a tutela del beneficiario, sono espressamente contemplate nel Decreto di nomina del Giudice Tutelare.

In via generale, ai sensi del Codice Civile esse sono rappresentabili come segue:

- ✓ cura della persona (attraverso interventi mirati in ambito psico-fisico, socio-assistenziale, scolastico ed educativo);
- ✓ amministrazione e gestione del patrimonio della persona;
- ✓ rappresentanza giuridica della persona

4. L'attività del tutore/amministratore di sostegno cessa comunque nei seguenti casi:
✓ morte del tutelato/amministrato;

- ✓ nomina di altro tutore/amministratore di sostegno da parte del Tribunale Ordinario e/o Tribunale per i Minorenni;
- ✓ compimento della maggiore età nel caso dei minorenni;
- ✓ revoca della delega all'esercizio delle funzioni da parte del Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali;
- ✓ trasferimento di competenza territoriale ad altro Tribunale.

Art. 8 – RIMBORSI SPESE AL TUTORE E ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

1. L'incarico di Amministratore di sostegno e/o di Tutore è gratuito e non prevede quindi alcuna retribuzione, ed è svolto nell'interesse dell'amministrato;
2. Il Comune di Napoli dispone il rimborso spese forfettario annuale di € 400,00 o in alternativa, il rimborso annuale per spese documentate nel limite massimo di 700,00 euro per ciascun volontario e per ogni delega attribuita;
3. Tali spese saranno riconosciute previa redazione di apposita relazione annuale, dalla quale trovi riscontro l'attività prestata dal volontario;
4. Qualora il volontario intenda avvalersi di eventuale copertura assicurativa, nei casi in cui l'assunzione della tutela e/o amministrazione di sostegno preveda la gestione della pensione e o di beni patrimoniali dell'interdetto o del minore, al fine di tutelarsi dal rischio di furto, le spese della polizza assicurativa sono a carico del volontario stesso.

Art. 9 – COMPITI DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE

1. Il Servizio Programmazione Sociale, con propri atti, darà esecuzione alle presenti linee di indirizzo.
2. Il Servizio Programmazione Sociale potrà avviare, anche in sinergia col Tribunale, Università, Albi professionali, Associazioni e/o cooperative del terzo settore, idonee attività formative a favore degli iscritti all'elenco.
3. Il Servizio Programmazione Sociale fornirà adeguato supporto all'attività dei delegati.